

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2008, n. 0337/Pres.

**Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 113, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e successive modifiche, a favore dei Comuni e delle Aziende per i servizi alla persona per la realizzazione a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socioassistenziali e socio-sanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti**

|         |   |
|---------|---|
| Art. 1  | Finalità  |
| Art. 2  | Obiettivi   |
| Art. 3  | Soggetti beneficiari dei contributi   |
| Art. 4  | Soggetti destinatari dei servizi sperimentali   |
| Art. 5  | Iniziative ammissibili a contributo   |
| Art. 6  | Requisiti minimi per la realizzazione delle strutture destinate ai servizi sperimentali |
| Art. 7  | Modalità di presentazione delle domande   |
| Art. 8  | Criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti                                |
| Art. 9  | Intensità e cumulabilità dei contributi   |
| Art. 10 | Spese ammissibili   |
| Art. 11 | Modalità di assegnazione dei contributi   |
| Art. 12 | Modalità di concessione dei contributi  |
| Art. 13 | Modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi                                 |
| Art. 14 | Rendicontazione della spesa   |
| Art. 15 | Requisiti gestionali e monitoraggio delle sperimentazioni                               |
| Art. 16 | Entrata in vigore   |

Art. 1  
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione dei contributi annui costanti per la durata di anni dieci previsti dall'articolo 3, comma 113, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2005), per la realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socioassistenziali e socio-sanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti nonché definisce le caratteristiche dei servizi sperimentali e le modalità di monitoraggio degli interventi finanziati.

2. La sperimentazione persegue le seguenti finalità:

- a) ridurre e prevenire l'istituzionalizzazione della persona anziana attraverso nuove forme di domiciliarità;
- b) evitare l'isolamento sociale e l'esclusione delle persone anziane dipendenti, favorendo l'attivazione di risposte nuove (tecniche ed economiche);
- c) promuovere l'autonomia, l'autodeterminazione e la solidarietà delle persone anziane in un luogo di vita che raggruppi il domicilio della persona anziana, integrato in un contesto collettivo;
- d) sostenere il contesto familiare o solidale delle persone anziane attraverso interventi di informazione ed educazione per favorire l'utilizzo al domicilio di tutti i presidi, gli ausili e le procedure che adattino l'ambiente domestico al grado di non autosufficienza raggiunto e supportino l'autonomia residua della persona anziana e le risorse assistenziali del nucleo familiare o solidale a cui essa appartiene;
- e) evitare lo sradicamento delle persone anziane dalla comunità di appartenenza;
- f) favorire la realizzazione di contesti abitativi in grado di sostenere l'integrazione sociale delle persone anziane;
- g) promuovere la cultura dell'"abitare possibile" nell'ambito dei processi di sviluppo locale sostenibile.

Art. 2  
(*Obiettivi*)

1. Con i contributi previsti si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:
- a) realizzare soluzioni abitative e spazi per servizi diurni che:
    - 1. creino le condizioni per vivere l'età senile in continuità con il tipo di vita condotto in precedenza;
    - 2. consentano di conservare le abitudini domestiche, le relazioni, i legami con il territorio e il contesto (quartiere, paese, città) di appartenenza;
    - 3. permettano il senso di identificazione ed appartenenza, anche attraverso un linguaggio architettonico che sia espressione della cultura locale;
    - 4. consentano un utilizzo flessibile degli spazi in relazione all'evoluzione dei bisogni del singolo e del contesto;
  - b) sperimentare modelli gestionali ed organizzativi per le soluzioni abitative e/o per servizi diurni che:
    - 1. coinvolgano in modo integrato i Servizi Sociali dei Comuni, i servizi sanitari e sociosanitari;
    - 2. promuovano e valorizzino il ruolo dell'associazionismo familiare e del privato sociale del territorio;
    - 3. si integrino con le attività esercitate o attribuite dalle Aziende per i Servizi alla Persona, laddove presenti;
  - c) garantire una risposta personalizzata ai bisogni individuati, attraverso l'utilizzo flessibile delle risorse umane e professionali, comprese quelle fornite dal lavoro privato di cura;
  - d) sviluppare le capacità residue degli anziani, stimolandone gli interessi per renderli il più possibile attivi e partecipi alla vita sociale;
  - e) facilitare la responsabilizzazione e la presa in carico integrata dei soggetti anziani non autosufficienti da parte dei Servizi Sociali dei Comuni e dei Distretti sanitari;

- f) sostenere ed alleviare, anche per brevi periodi, le famiglie che assistono, a domicilio, il proprio familiare anziano non autosufficiente;
- g) fornire un supporto concreto, anche per brevi periodi, alle famiglie, nel cui ambito la presenza di una persona anziana con bisogni assistenziali medio-alti condiziona fortemente il normale svolgimento della vita professionale e relazionale.

#### Art. 3

##### *(Soggetti beneficiari dei contributi)*

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni e le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona della regione.

#### Art. 4

##### *(Destinatari dei servizi sperimentali)*

1. La sperimentazione è rivolta all'assistenza di persone di età non inferiore ai 65 anni, residenti in Friuli Venezia Giulia, in condizioni di parziale o totale non autosufficienza e di fragilità.

2. In deroga al comma 1 possono essere accolte persone con meno di 65 anni le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle geriatriche, e qualora non vi siano sul territorio altre più adeguate risposte ai bisogni evidenziati. In ogni caso l'accoglimento deve essere previsto nell'ambito di una presa in carico integrata tra i servizi secondo quanto previsto dagli indirizzi regionali in materia.

#### Art. 5

##### *(Iniziative ammissibili a contributo)*

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative dirette alla realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socioassistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento dei soggetti di cui all'articolo 4.

2. Le iniziative di cui al comma 1 comprendono, in particolare, le seguenti tipologie:

- a) acquisto di immobili da destinare ai servizi semiresidenziali e residenziali alternativi e sperimentali;
- b) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento, manutenzione straordinaria di edifici esistenti e loro trasformazione in servizi semiresidenziali e residenziali alternativi e sperimentali.

#### Art. 6

##### *(Requisiti minimi per la realizzazione delle strutture destinate ai servizi sperimentali)*

1. I servizi semiresidenziali e residenziali oggetto dei finanziamenti di cui all'articolo 1 devono essere progettati secondo le caratteristiche minime indicate all'allegato A.

#### Art. 7

##### *(Modalità di presentazione delle domande)*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 114, dell'articolo 3, della legge regionale 1/2005, i soggetti beneficiari presentano domanda di contributo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, recante l'indicazione del contributo richiesto e della tipologia di iniziativa da realizzare, è corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto di massima dei lavori da eseguire;
- b) relazione tecnica illustrativa degli interventi, dei costi dell'iniziativa e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;
- c) relazione generale gestionale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del nuovo servizio.

#### Art. 8

##### *(Criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi)*

1. Il riparto dei fondi disponibili è effettuato in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando alle tipologie di interventi di cui all'articolo 4, i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

- a) completamento di interventi di realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socioassistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, già sostenuti da finanziamenti regionali di cui all'articolo 3, comma 113, della legge regionale 1/2005;
- b) interventi di realizzazione integrata di servizio semiresidenziale e servizio residenziale in ambiti distrettuali dove non sussistono altre tipologie di servizi residenziali destinati alle persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- c) interventi di realizzazione di servizi residenziali in ambiti distrettuali con minor offerta di posti letto per anziani;
- d) interventi di realizzazione di servizi semiresidenziali in ambiti distrettuali con minor offerta di centri diurni per anziani.

#### Art. 9

##### *(Intensità e cumulabilità dei contributi)*

1. I contributi annui costanti per la durata di anni dieci non possono eccedere la misura del 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. I contributi sono cumulabili, entro la spesa ritenuta ammissibile, con altri incentivi pubblici previsti da altre normative comunitarie, statali e regionali, semprechè non sia da queste diversamente stabilito e secondo le procedure e modalità previste dalle norme medesime.

Art. 10  
*(Spese ammissibili)*

1. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile sono comprese tutte le voci previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) nonché gli importi riguardanti:

- a) lavori e impianti;
- b) attrezzature fisse che richiedono specifici allacciamenti impiantistici;
- c) acquisto di immobili e di terreni su cui è prevista la realizzazione dell'intervento edilizio;

2. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e relative ad iniziative avviate dopo la medesima data.

Art. 11  
*(Modalità di assegnazione dei contributi)*

1. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria.

2. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

Art. 12  
*(Modalità di concessione dei contributi)*

1. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti beneficiari presentano, ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 14/2002, il progetto definitivo dei lavori da eseguire, corredato da tutti gli atti autorizzativi edilizi e di spesa.

2. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal Nucleo di Valutazione dell'Edilizia Sanitaria e Socioassistenziale.

Art. 13  
*(Modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi)*

1. Con il decreto di concessione è disposta, contestualmente, l'apertura di un ruolo di spesa fissa, per il pagamento di tutte le annualità concesse, con scadenza fissa annuale, a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento di concessione, ai sensi

dell'articolo 57, comma 1, lettera b), della legge regionale 14/2002, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

2. Qualora la documentazione richiesta non risultasse completa del parere igienico-sanitario del Dipartimento di prevenzione, dell'autorizzazione edilizia e, se previsto, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'erogazione dei contributi viene rinviata ad avvenuta presentazione dei documenti richiesti.

#### Art. 14

##### *(Rendicontazione della spesa)*

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, la seguente documentazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

- a) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di fornitura regolarmente approvato.

#### Art. 15

##### *(Requisiti gestionali e monitoraggio delle sperimentazioni)*

1. I requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi sperimentali e per l'erogazione delle prestazioni saranno disciplinati con successivo regolamento.

2. I servizi semiresidenziali e residenziali realizzati con il sostegno dei finanziamenti di cui all'articolo 1 saranno oggetto di monitoraggio regionale con modalità ed indicatori definiti con il medesimo regolamento regionale di cui al comma 1.

#### Art. 16

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

## 1. CENTRI DIURNI SEMIRESIDENZIALI

Il centro diurno si configura come un servizio rivolto prevalentemente ad anziani del territorio, con vario grado di non autosufficienza, che per il loro declino funzionale e/o cognitivo esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora tali da richiedere un ricovero stabile in una struttura residenziale, che in tale modo viene pertanto ritardato o addirittura evitato.

Il Centro diurno è quindi una risorsa significativa per il mantenimento della qualità di vita dell'anziano, ponendosi come risorsa intermedia tra il disagio legato all'istituzionalizzazione e la serenità che può essere mantenuta attraverso la conservazione del proprio domicilio.

Compiti del centro diurno sono quelli di fornire un sostegno integrato alla vita quotidiana orientata alla valorizzazione delle funzioni residue, di impedire l'isolamento dell'ospite, di favorire le relazioni interpersonali e di promuovere una rete di relazioni con il mondo esterno.

In quest'ottica la programmazione dei servizi ed il modello organizzativo gestionale da adottare, dovranno essere altamente flessibili. Specificatamente il servizio in questione dovrà essere disponibile a modulare i propri interventi sui bisogni dell'utenza e tarare, di conseguenza, le attività intervenendo con modifiche organizzative, al fine di non costringere l'utenza medesima a percorsi rigidi.

È dunque auspicabile il superamento di una logica gestionale "tradizionale" che tende ad operare tramite l'erogazione di prestazioni standardizzate e rigide, a favore di una metodologia di lavoro per programmi individualizzati, che ponga attenzione alle capacità residue dell'anziano, anche attraverso valutazioni multidimensionali e multidisciplinari, che verifichi, altresì, costantemente i risultati degli interventi condotti dal servizio ed il livello di qualità.

### **Requisiti minimi**

Si ritiene importante sottolineare che gli aspetti architettonico strutturali sono fondamentali per la qualità del servizio e condizionanti sia il lavoro degli operatori che la possibilità di raggiungere realmente gli obiettivi prefissati con l'attivazione del centro diurno.

### **LOCALIZZAZIONE E RICETTIVITÀ**

Poiché i servizi semiresidenziali sono destinati a rispondere alle richieste assistenziali di un'area limitata, es. quartiere, paese, essi dovranno essere fortemente integrati nel contesto urbano e localizzati in luoghi strategici, ad esempio in prossimità dei presidi territoriali a valenza sociale e/o negli spazi pubblici più significativi (strade principali o piazze, nelle vicinanze della sede municipale, di luoghi di culto, di farmacie,

di poliambulatori, della guardia medica, di un'area verde attrezzata), e raggiungibili con il servizio di trasporto pubblico.

La capacità ricettiva del servizio diurno deve essere articolata in moduli omogenei per tipologia di assistiti e non superare i 25 ospiti.

La struttura destinata a servizio semiresidenziale diurno deve essere in possesso dei requisiti edilizi, urbanistici, igienico sanitari, prevenzione incendi, sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, previsti dalla normativa vigente.

Deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

## REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

### a) Servizi generali:

**Ingresso:** organizzato e dimensionato in modo da garantire anche uno spazio dedicato all'accoglienza degli ospiti.

**Presidio per il personale:** locale collocato in posizione centrale e possibilmente dotato di servizio igienico con funzioni di deposito medicinali e cartelle degli ospiti.

**Servizi di cucina e annessi:** se il servizio è interno la cucina deve essere realizzata in base alla normativa vigente se è esterno devono essere presenti appositi spazi per la veicolazione dei cibi. È prevista la possibilità di utilizzare questi spazi come laboratorio per le attività occupazionali di preparazione dei cibi.

**Spazio/Locale per il deposito materiale pulito:** dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria pulita e dei materiali destinati all'igiene ambientale.

### b) Servizi collettivi:

**Spazi per la socializzazione e la ristorazione:** sono spazi destinati alla vita comune e pertanto devono essere situati preferibilmente in posizione centrale e devono poter essere suddivisibili in aree distinte (adatte alla gestione di sottogruppi impegnati in attività diversificate) tramite l'utilizzo di pareti mobili oppure progettati con spazi separati per il pranzo, il soggiorno e l'area per le attività. La superficie complessiva deve garantire un rapporto di 3 mq per ospite.

**Spazio riposo:** adeguatamente attrezzato con poltrone.

**Servizi igienici collettivi:** posizionati in prossimità degli spazi per la socializzazione e la ristorazione, fruibili da portatori di handicap e suddivisi per sesso.

**Bagno assistito:** locale igienico adeguatamente attrezzato con sedia doccia regolabile in altezza e accessibile dai 3 lati. Deve avere dimensioni tali da permettere al personale di assistere gli ospiti del centro diurno nelle operazioni di pulizia o, nel caso di grave non autosufficienza, di eseguire direttamente tali operazioni.



c) Spazi di collegamento e distributivi:

**Corridoi e disimpegni:** privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti. Se il centro diurno è collocato su piani diversi:

**Scale interne:** dotate di corrimano su lato parete e parapetto su lato giroscala.

**Ascensore**

d) Dotazione strumentale

**Armadio/farmaceutico** per permettere l'adeguata conservazione dei farmaci.

e) Spazi ed attrezzature esterne:

Al servizio diurno deve essere garantito, nei limiti del possibile, uno spazio esterno destinato a giardino e attività occupazionali, adeguatamente attrezzato per facilitare l'accesso e la movimentazione degli ospiti.

## 2. SERVIZI RESIDENZIALI

La realizzazione e la gestione delle soluzioni residenziali abitative costituiscono il nucleo centrale della sperimentazione.

Esse devono svilupparsi in un'ottica nuova di "domiciliarità avanzata" al fine di costituire delle vere alternative alle realtà residenziali esistenti sul territorio regionale destinate all'accoglimento di anziani non autosufficienti.

In questo senso le nuove forme di residenzialità dovranno costituire il nuovo domicilio, anche temporaneo, degli anziani e le modalità con cui si garantiranno gli interventi assistenziali dovranno fare riferimento a nuovi schemi gestionali che:

- siano coerenti con i nuovi approcci concettuali e con le innovazioni di sistema riguardanti l'assistenza a lungo termine proposte recentemente dalla normativa e dalla pianificazione regionale;
- si coordinino con le riprogettazioni dei servizi domiciliari (ad esempio con l'introduzione dell'infermiere di comunità);
- tengano conto anche delle nuove forme di aiuto informale (assistenti familiari).

### **Requisiti minimi**

Si ritiene importante sottolineare che gli aspetti architettonico strutturali sono fondamentali per la qualità del servizio e per favorire l'attivazione di risposte residenziali nuove destinate a ridurre e prevenire l'istituzionalizzazione.

## LOCALIZZAZIONE E RICETTIVITÀ

L'edificio nel quale si prevede l'istituzione del servizio residenziale, in termini di forme e materiali, dove appartenere o essere realizzato in conformità alla cultura costruttiva locale. Deve inoltre:

- a) essere localizzato in luoghi strategici, ad esempio in prossimità dei presidi territoriali a valenza sociale e/o negli spazi pubblici più significativi (strade principali o piazze, nelle vicinanze della sede municipale, di luoghi di culto, di farmacie, di poliambulatori, della guardia medica, di un'area verde attrezzata), e raggiungibile con il servizio di trasporto pubblico;
- b) essere dimensionato, orientativamente, per un massimo di 20 persone suddivisi in unità abitative destinate ad utenti singoli o coppie;
- c) prevedere la possibilità, all'interno della capacità ricettiva, di alcuni posti (orientativamente 2 o 3) per soggiorni temporanei, al fine di offrire momenti di sollievo alle famiglie che assistono l'anziano non autosufficiente a domicilio;
- d) garantire la sicurezza della persona anziana e dell'ambiente attraverso la dotazione di dispositivi tecnologici (antincendio, antintrusione);
- e) essere flessibile ed adattabile alle esigenze abitative nonché al fabbisogno territoriale;
- f) essere privo di barriere architettoniche e accessibile secondo le normative vigenti;
- g) essere arredato in modo da favorire il coinvolgimento degli ospiti, per quanto consentito dalle loro capacità residue, nelle attività quotidiane comuni e che richiami la residenza familiare.

## REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI

### a) Servizi generali:

**Ingresso:** organizzato e dimensionato in modo da costituire il punto centrale di riferimento e di informazione per gli ospiti.

**Presidio per il personale:** locale collocato in posizione centrale e possibilmente dotato di servizio igienico con funzioni di deposito medicinali e cartelle degli ospiti.

**Servizi di cucina e annessi:** se il servizio è interno la cucina deve essere realizzata in base alla normativa vigente se è esterno devono essere presenti appositi spazi per la veicolazione dei cibi. È prevista la possibilità di utilizzare questi spazi come laboratorio per le attività occupazionali di preparazione dei cibi.

**Locale per il deposito materiale pulito:** dotato di armadi e scaffalature per la conservazione della biancheria pulita e dei materiali destinati all'igiene ambientale.

**Locale per il deposito di materiale sporco:** adibito alla conservazione della biancheria sporca in sacchi chiusi. Il locale deve essere ben ventilato e non riscaldato. All'interno possono essere collocati vuotatoio e lavapadelle termochimico.

### b) Servizi collettivi:

**Spazi per la socializzazione e la ristorazione:** sono spazi destinati alla vita comune e possono trovarsi in un'unica stanza oppure essere distribuiti in più locali, per poter offrire alle persone ambienti più accoglienti e di tipo familiare. Pertanto devono

essere situati preferibilmente in posizione centrale e qualora occupino un unico locale devono poter essere suddivisibili in aree distinte (adatte alla gestione di sottogruppi impegnati in attività diversificate) tramite l'utilizzo di pareti mobili oppure progettati con spazi separati per il pranzo, il soggiorno e l'area per le attività. La superficie complessiva deve garantire un rapporto di 4 mq per ospite.

**Servizi igienici collettivi:** posizionati in prossimità degli spazi per la socializzazione e la ristorazione, fruibili da portatori di handicap e suddivisi per sesso.

**Bagno assistito:** locale igienico adeguatamente attrezzato con sedia doccia regolabile in altezza e accessibile dai 3 lati. Deve avere dimensioni tali da permettere al personale di assistere gli ospiti nelle operazioni di pulizia o, nel caso di grave non autosufficienza, di eseguire direttamente tali operazioni.

c) Spazi individuali:

**Camere da letto:** da 1 a 2 posti letto. Tutte le camere devono avere accesso diretto su corridoio e garantire una superficie utile minima (escluso il servizio igienico) di 10 mq per un posto letto e di 18 mq per due posti letto. Le stanze devono avere arredi lavabili ed essere dotate di illuminazione notturna e di dispositivo di chiamata.

**Servizi igienici:** in numero di almeno uno ogni 2 posti letto, dotato di lavabo, doccia, wc e dispositivo di chiamata.

**Alloggi:** in alternativa o in aggiunta alle camere da 1 o due posti letto, la struttura residenziale può essere costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione articolati in:

- Camera/e da letto o spazio letto per una o due persone
- Zona soggiorno/pranzo con angolo cottura
- Servizio igienico

Le superfici minime degli alloggi per una persona sono di 20 mq e di 25 mq per due persone.

d) Spazi di collegamento e distributivi:

**Corridoi e disimpegni:** privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti.

**Scale interne:** dotate di corrimano su lato parete e parapetto su lato giroscale.

**Ascensore:** tutti i servizi residenziali ripartiti su più piani o collocati ad un piano diverso dal piano terra devono avere un impianto ascensore.

e) Dotazione strumentale:

**Carrello di emergenza**

**Sollevatore**

## **Vuotatoio e lavapadelle**

**Armadio farmaceutico:** collocato nel presidio del personale o nell'ambulatorio. Deve permettere l'adeguata conservazione di tutte le categorie di farmaci.

**Armadio archivio:** per la conservazione sicura della documentazione personale delle persone accolte.

f) Impianti:

**Impianto di segnalazione:** le camere da letto, i servizi igienici e gli altri locali frequentati dagli ospiti devono essere dotati di particolari attrezzature idonee a segnalare agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti, richieste di aiuto e di assistenza.

g) Spazi ed attrezzature esterne:

Alla struttura deve essere garantito, nei limiti del possibile, uno spazio esterno destinato a giardino e attività occupazionali, adeguatamente attrezzato per facilitare l'accesso e la movimentazione degli ospiti.